



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 21/05/2020

OGGETTO: INTERVENTI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI DOPO IL LOCKDOWN CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di maggio alle ore 15:30 e segg. nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
TERRA	Antonio	Sindaco	X	
PRINCIPI	Lanfranco	Vice Sindaco	X	
BARBALISCIA	Francesca	Assessore	X	
BIOLCATI RINALDI	Michela	Assessore	X	
CAPORASO	Luana	Assessore		X
CARACCIOLO	Gianfranco	Assessore	X	
CODISPOTI	Salvatore	Assessore	X	
MARTINO	Elvis	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Interventi per incentivare e promuovere pubblici esercizi e attività commerciali dopo il lockdown causato dalla pandemia COVID-19

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato ad eccezione dell'art. 3, c. 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*" ed in particolare l'art. 1 e art. 2 comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, con i quali sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di numerose di attività commerciali e produttive;
- il DPCM 17 maggio 2020 con il quale è stata disposta la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- l'ordinanza della Regione Lazio n. 41 del 16/05/2020 con la quale, tra l'altro, sono state adottate le Linee guida per la riapertura delle attività commerciali e della ristorazione;
- l'ordinanza della Regione Lazio n. 42 del 19/05/2020 con la quale, tra l'altro, sono state ribadite le Linee guida per la riapertura delle attività commerciali e della ristorazione, già indicate nella precedente Ordinanza regionale n. 41 del 16/05/2020;

Considerato che:

- la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il paese, a causa della diffusione del COVID-19, ha determinato una graduale introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività commerciali e produttive volte a contenere il più possibile l'epidemia e quindi gli effetti di contagio, misure restrittive che stanno determinando pesanti effetti negativi sul tessuto socio-economico, in quanto impattanti sull'intero ciclo economico con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sull'intero sistema produttivo nazionale e cittadino;
- le attività economico-commerciali cittadine hanno vissuto durante il periodo di lockdown un grave ristagno che ha influenzato negativamente tutto il tessuto economico/produttivo del territorio;

Atteso che:

- nella seconda fase dell'emergenza risulta necessario dare impulso alle attività della città per scongiurare il rischio di una lenta e progressiva recessione, permettendo una graduale ripresa dell'economia locale e che l'Amministrazione intende sostenere ed incentivare le attività;
- in particolare per i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della l. 287/1991 (bar e ristoranti) e le attività artigianali abilitate alla somministrazione non assistita (pasticcerie, gelaterie, gastronomie e simili), che si vedono costrette ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento del contagio e che, per far fronte alle disposizioni sul distanziamento della clientela, avranno bisogno di maggiore spazio;
- nel contempo risulta indispensabile garantire il decoro delle pubbliche piazze, vie, strade e degli altri spazi urbani nonché il rispetto delle esigenze dei cittadini e delle altre attività commerciali;

Visto l'art. 181 del "Decreto Rilancio" – D.L 34 DEL 19/05/2020 epigrafato “Sostegno alle imprese di pubblico esercizio” che recita testualmente: *“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato. 6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265”.*

Ritenuto opportuno adottare misure finalizzate a dare loro un più ampio respiro, non solo in termini di agevolazioni economiche, ma anche di semplificazione nelle procedure di concessione di occupazioni di suolo pubblico;

Dato atto che sono in fase di individuazione assieme alle associazioni di categoria le strade che potranno venir chiuse al traffico in particolari giornate per permettere una maggiore fruizione di suolo pubblico;

Visto il vigente Regolamento dei Beni Patrimoniali e il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. N. 43 del 23/07/2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, che disciplina la semplificazione dello svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- favorevole del dirigente del VI Settore –Attività Produttive, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole del dirigente del II Settore - Finanze e Tributi, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020;

con voto unanime e palese espresso per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1. Adottare**, in questa fase emergenziale, le seguenti procedure semplificate ai fini del rilascio delle concessioni di occupazione temporanee di suolo pubblico a favore di pubblici esercizi di cui all'art. 5 della l. 287/1991 (bar e ristoranti) e delle attività artigianali abilitate alla somministrazione non assistita (pasticcerie, gelaterie, gastronomie e simili):
 - presentazione della domanda in carta libera all'Ufficio SUAP tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo suap@pec.comue.aprilia.it utilizzando il modello allegato alla presente deliberazione, corredata di:
 - documento di identità de richiedente
 - planimetria dettagliata dell'occupazione (anche ortofoto, foto satellitare)
 - assenso del proprietario/titolare dei locali limitrofi qualora le occupazioni si estendano anche sul fronte di tali locali
 - l'ufficio SUAP rilascerà l'autorizzazione previo Nulla Osta del Comando di Polizia Locale e dell'Ufficio Verde pubblico (se l'occupazione è richiesta per un'area verde) entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda
 - in caso di mancato riscontro nei termini suddetti l'occupazione di suolo pubblico richiesta si intende accolta
- 2. Stabilire** che la procedura semplificata di cui al punto 1. si applica solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - occupazione temporanea fino al 31 ottobre 2020
 - nuove concessioni per un massimo di 25,00 mq
 - ampliamenti delle concessioni esistenti fino al 50% della superficie già autorizzata
 - posizionamento di strutture amovibili quali tavoli, sedie, ombrelloni e delimitazioni quali fioriere, tappeti, pedane e simili
 - assenso del proprietario/titolare dei locali limitrofi qualora le occupazioni si estendano anche sul fronte di tali locali
- 3. Stabilire** altresì che, sarà possibile richiedere l'occupazione della sede stradale delle piazze e vie che saranno chiuse al traffico, fermo restando l'obbligo di lasciare sempre uno spazio minimo di m. 3,50 per il transito di mezzi di soccorso e di emergenza, e lasciando libere le aree di intersezione, gli attraversamenti pedonali e ciclabili.

4. Precisare che:

- le occupazioni sono consentite nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e della circolazione e con la salvaguardia dei diritti delle proprietà e delle attività limitrofe;
- resta fermo il divieto di fissare pali o ancoraggi al suolo o agli edifici, di effettuare opere di fondazione o di manomissione delle pavimentazioni
- nel caso di occupazioni anche sul fronte di locali limitrofi è necessario che vi sia l'assenso del proprietario/titolare di tali locali, fermo restando l'obbligo di lasciare liberi gli accessi agli edifici sia pedonali che carrabili e agli altri locali commerciali/direzionali, per una profondità di almeno 3,50 m dalla facciata
- divieto di collocare erogatori di bevande alla spina o banchi per la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei locali
- il concessionario è tenuto al rispetto delle norme previste dal Regolamento dei Beni Patrimoniali e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. N. 43 del 23/07/2015, al mantenimento e alla pulizia dell'area occupata e si assume personalmente la responsabilità derivante da eventuali danni derivanti dalla occupazione del suolo pubblico, anche nei confronti di terzi;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi conseguenti all'occupazione, nonché qualora dovessero verificarsi assembramenti o dovessero emergere situazioni di criticità, di pubblica incolumità e decoro urbano, il Comune ordinerà l'immediata rimozione delle occupazioni e la concessione sarà revocata;
- Nei casi di cui al punto 3, l'occupazione di sede stradale è consentita fermo restando l'obbligo di lasciare sempre uno spazio minimo di mt. 3,50 per il transito di mezzi di soccorso e di emergenza, e lasciando libere le aree di intersezione, gli attraversamenti pedonali e ciclabili.

5. dare atto che le occupazioni attuate in forza della presente deliberazione sono gratuite, fino alla data 31 ottobre 2020, in favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ai sensi dell'articolo 181, comma 1 del Decreto Rilancio D.L. 34 del 19/05/2020;

6. demandare a successivi atti, in accordo anche con le Associazioni di categoria e previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale, le aree e le giornate destinate alla chiusura del traffico veicolare;

Indi in proseguo, con autonoma votazione,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

6 SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 21/05/2020

OGGETTO:

INTERVENTI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI DOPO IL LOCKDOWN CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 21/05/2020

FIRMATO
IL DIRIGENTE
FERRARO PAOLO



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

6 SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 21/05/2020

OGGETTO:

INTERVENTI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI DOPO IL LOCKDOWN CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

[] Contrario

Li, 21/05/2020

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
DI FILIPPO EMILIANO



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 21/05/2020

OGGETTO: INTERVENTI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI DOPO IL LOCKDOWN CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Antonio TERRA

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).